

Sentenza n. 120 del 2005 (Asili nido)

La Corte costituzionale ribadisce, ancora una volta, la competenza delle Regioni a legiferare in materia di asili nido, anche in assenza dei principi fondamentali fissati dallo Stato.

Il giudizio in commento muove dal ricorso governativo contro gli artt. 4, comma 2, e 28, comma 2, della legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) impugnati in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettere *m*) e *n*), e terzo, della Costituzione.

L'art. 4, comma 2, demanda ad un regolamento la fissazione degli *standard* strutturali e qualitativi ai quali si dovranno attenere i servizi educativi per la prima infanzia mentre, secondo il ricorrente, spetterebbe alla competenza esclusiva dello Stato attenendo alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e, comunque, alle norme generali sull'istruzione.

Quanto all'art. 28, comma 2, l'Avvocatura erariale sostiene che, pur enunciando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dall'art. 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nel disciplinare la funzione di impulso e di regolazione del sistema allargato dell'offerta integrata fra istruzione, educazione e formazione, attribuisce alla Regione, tra l'altro, la definizione degli *standard* qualitativi, delle linee guida di valutazione e di certificazione degli esiti e dei risultati della funzione, da ritenersi riservata invece al legislatore statale.

Entrambe le norme sarebbero invasive, in primo luogo, della competenza esclusiva dello Stato riguardo alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ed alla materia delle norme generali sull'istruzione; e comunque, anche a ritenerle espressione della competenza regionale concorrente in materia di istruzione, sarebbero illegittime in quanto emanate in difetto di previa fissazione, da parte dello Stato, dei principi generali. Per il ricorrente, infatti, la Regione non potrebbe intervenire esercitando la propria competenza concorrente prima che siano definiti con legge dello Stato i principi generali in quanto, diversamente, non si avrebbe un sistema educativo nazionale, sia pur articolato nelle varie Regioni, ma tanti distinti sistemi fra loro non coordinati.

La Corte, di diverso avviso, richiama la precedente giurisprudenza, sia per ribadire che la disciplina degli asili nido ricade nell'ambito della materia dell'istruzione nonché,

per alcuni profili, nella materia della tutela del lavoro, entrambe attribuite alla potestà legislativa concorrente delle Regioni che sono competenti, pertanto, anche per la individuazione di criteri per la gestione e l'organizzazione degli asili, seppure nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale; sia per ricordare che *“specie nella fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema di riparto delle competenze, la legislazione regionale concorrente dovrà svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali comunque risultanti dalla legislazione statale in vigore, senza che l'assenza di nuovi principi possa o debba comportare la paralisi dell'attività del legislatore regionale”* (Considerazioni in diritto n. 4).

Dott.ssa Paola Garro